

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale federale nel campo professionale dell'agricoltura di

Responsabile di azienda agricola

Responsabile di azienda frutticola

Responsabile di azienda avicola

Responsabile di azienda cantiniera

Responsabile di azienda viticola

Responsabile di azienda orticola

Modifica del

01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 08.01.2014 per l'esame professionale federale nel campo professionale dell'agricoltura di responsabile di azienda agricola, responsabile di azienda frutticola, responsabile di azienda avicola, responsabile di azienda cantiniera, responsabile di azienda viticola, responsabile di azienda orticola, è modificato come segue:

¹ RS 412.10

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Responsabile di azienda agricola con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Responsabile di azienda frutticola con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Responsabile di azienda avicola con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Responsabile di azienda cantiniera con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Responsabile di azienda viticola con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Responsabile di azienda orticola con attestato professionale federale, Professional Bachelor**

- **Betriebsleiterin Landwirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Landwirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Betriebsleiterin Obstbau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Obstbau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Betriebsleiterin Geflügelwirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Geflügelwirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Betriebsleiterin Weintechnologie mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Weintechnologie mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Betriebsleiterin Weinbau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Weinbau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Betriebsleiterin Gemüsebau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Betriebsleiter Gemüsebau mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**

- **Cheffe d'exploitation agricole avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation agricole avec brevet fédéral, Professional Bachelor**
- **Cheffe d'exploitation arboricole avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation arboricole avec brevet fédéral, Professional Bachelor**
- **Cheffe d'exploitation avicole avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation avicole avec brevet fédéral, Professional Bachelor**
- **Cheffe d'exploitation caviste avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation caviste avec brevet fédéral, Professional Bachelor**
- **Cheffe d'exploitation viticole avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation viticole avec brevet fédéral, Professional Bachelor**
- **Cheffe d'exploitation maraîchère avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Chef d'exploitation maraîchère avec brevet fédéral, Professional Bachelor**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Farmer, Professional Bachelor**
- **Fruit Grower, Professional Bachelor**
- **Poultryman, Professional Bachelor**
- **Cellar Master, Professional Bachelor**
- **Vine Grower, Professional Bachelor**
- **Vegetable Grower, Professional Bachelor**

[...]

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Brugg, 21.9.2026

Oml AgriAliForm

Carine Théraulaz

Carine Théraulaz
La Presidente

P. f. n.

Petra Sieghart
II Segretariato

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame

**per l'esame professionale federale nel campo professionale
dell'agricoltura di**

Responsabile di azienda agricola

Responsabile di azienda frutticola

Responsabile di azienda avicola

Responsabile di azienda cantiniera

Responsabile di azienda viticola

Responsabile di azienda orticola

Modifica del 22 OTT 2019

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 08.01.2014 concernente l'esame professionale federale nel campo professionale dell'agricoltura è modificato come segue:

7.12 (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Farmer, Federal Diploma of Higher Education**
- **Fruit Grower, Federal Diploma of Higher Education**
- **Poultryman, Federal Diploma of Higher Education**
- **Cellar Master, Federal Diploma of Higher Education**
- **Vine Grower, Federal Diploma of Higher Education**
- **Vegetable Grower, Federal Diploma of Higher Education**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Brugg, 16.10.2019

OdA AgriAliForm

Il Presidente



Loïc Bardet

Il Segretariato



Petra Sieghart

La presente modifica è approvata.

Berna, 22 OTT 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua



Regolamento

concernente

l'esame professionale federale nel campo professionale dell'agricoltura di

Responsabile di azienda agricola

Responsabile di azienda frutticola

Responsabile di azienda avicola

Responsabile di azienda cantiniera

Responsabile di azienda viticola

Responsabile di azienda orticola

del **08 GEN 2014**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame, campo d'attività, competenze e contributo a favore della società, dell'economia e dell'ambiente

1.1.1 Scopo dell'esame

I responsabili di azienda titolari di un attestato professionale federale possiedono le competenze richieste per dirigere un'azienda e per gestire con razionalità ed efficienza i settori di produzione e i servizi forniti da un'azienda agricola.

I responsabili di azienda nel campo professionale dell'agricoltura sostengono l'esame in uno dei sei indirizzi previsti: agricoltura, frutticoltura, avicoltura, vinificazione, viticoltura e orticoltura. L'esame professionale serve a verificare le competenze operative gestionali comuni a tutto il campo professionale e le competenze tecniche di produzione dei singoli indirizzi, entrambe riferite all'attività in azienda. L'azienda o i suoi settori di produzione sono oggetto di uno studio aziendale e ospitano il colloquio professionale intermodulare.

1.1.2 Campo d'attività e contributo a favore dell'economia, della società e dell'ambiente

L'economia e la società dipendono dalla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti agricoli. L'agricoltura contribuisce in modo determinante alla produzione di derrate alimentari, al mantenimento delle risorse naturali e alla salvaguardia del paesaggio. Essa è inoltre garante di un'urbanizzazione equilibrata delle zone rurali e contribuisce al mantenimento della varietà culturale. Le aziende del campo professionale dell'agricoltura sono parte integrante dell'economia e sono gestite secondo obiettivi e principi di economia aziendale. Attraverso l'attività nei diversi settori di produzione, il responsabile di azienda titolare di un attestato professionale indirizza l'agricoltura e contribuisce con successo al suo mantenimento sostenibile. Il campo d'attività dei responsabili di azienda del campo professionale dell'agricoltura si contraddistingue per il lavoro a stretto contatto con la natura in tutte le stagioni dell'anno.

1.1.3 Competenze operative

Durante l'esame professionale nel campo professionale dell'agricoltura per i responsabili di azienda vengono verificate in particolare le seguenti competenze operative:

- ◆ conoscere i mercati e i contesti in cui vengono valorizzati prodotti e servizi;
- ◆ gestione, pianificazione e organizzazione dei settori d'attività, impiegare tecniche di gestione e produzione adeguate ispirate a principi economici, ecologici e sociali;
- ◆ analizzare un'azienda o un settore aziendale dal punto di vista contestuale, economico, tecnico, ecologico e della sostenibilità. L'analisi riguarda i settori di produzione, secondo i rispettivi metodi di produzione, e i servizi, nonché l'organizzazione e i risultati aziendali;
- ◆ individuare i punti di forza e di debolezza dell'azienda o di un settore di produzione nell'ottica della gestione sostenibile;
- ◆ adottare le misure necessarie per ottimizzare i settori di produzione, i servizi, le strutture organizzative e i risultati dell'azienda;
- ◆ applicare queste misure alle strutture selezionate, ai settori di produzione e ai servizi dell'azienda.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è costituito dall'organizzazione del mondo del lavoro (oml) AgriAliForm.

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della Commissione per la garanzia di qualità

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da un numero variabile di membri (da 12 a 18). I membri e il presidente sono nominati dal consiglio

direttivo dell'oml AgriAliForm per un periodo di 4 anni. La commissione GQ può istituire direzioni d'esame.

- 2.1.2 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. A parità di voti è il presidente a decidere. Tutti gli indirizzi e le regioni linguistiche sono rappresentati nella commissione GQ.

2.2 Compiti della commissione GQ e delle direzioni d'esame

2.2.1 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le date e il luogo dell'esame finale;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) stabilisce le tasse d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) si assicura che tutte le prove d'esame abbiano gli stessi requisiti in tutte le regioni linguistiche e in tutti gli indirizzi;
- g) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- h) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- i) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- j) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato su richiesta delle direzioni d'esame;
- k) tratta le domande ed i ricorsi;
- l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- m) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- n) allestisce il preventivo e il rendiconto dell'esame finale;
- o) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- p) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze dell'economia, del mercato del lavoro, nonché dell'utilizzazione sostenibile delle risorse;
- q) nomina una direzione d'esame per ogni indirizzo.

2.2.2 Le direzioni d'esame :

- a) svolgono l'esame finale in base alle direttive della commissione GQ;
- b) fanno preparare compiti d'esame uniformi per indirizzo;
- c) stabiliscono il preventivo e il rendiconto delle prove dell'esame finale;
- d) sottopongono i periti alla commissione GQ per conferma;
- e) sottopongono alla commissione GQ le proposte di conferimento dell'attestato professionale :

- 2.2.3 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a un'apposita segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.1.2 La pubblicazione indica almeno:
- ◆ le date d'esame;
 - ◆ la tassa d'esame;
 - ◆ l'ufficio d'iscrizione;
 - ◆ il termine d'iscrizione;
 - ◆ le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione dell'indirizzo prescelto;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero AVS.

3.3 Ammissione

- 3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:
- a) è titolare di un attestato federale di capacità nel campo professionale dell'agricoltura e delle sue professioni, di un attestato di contadino/responsabile di un'economia domestica rurale o di un titolo equivalente,
 - b) può attestare almeno due anni di esperienza nel campo professionale dell'agricoltura dopo l'ottenimento dell'attestato di cui alla lettera a),

- c) dispone dei certificati di fine modulo richiesti ai sensi dell'allegato al presente regolamento o è iscritto agli esami di fine modulo.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

- 3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo (vedere l'elenco allegato al regolamento) :

Codice	Nome	Punti
Moduli di gestione aziendale		
B01, B03, B04	Questi moduli permettono di acquisire le competenze gestionali	Certificazioni
Moduli relativi alle tecniche di produzione e ai servizi		
Questi moduli permettono di acquisire le competenze necessarie nell'ambito della produzione e dei servizi I moduli richiesti per ogni indirizzo sono elencati nelle direttive o nei relativi allegati.		Almeno 16 punti-modulo

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze).

- 3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare le motivazioni ed i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese di per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2 si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto a nessun rimborso.
- 3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno cinque candidati adempiono le condizioni d'ammissione.
- 4.1.2 I candidati possono scegliere di essere esaminati in francese, tedesco o italiano.
- 4.1.3 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e della durata dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla direzione d'esame almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. Quest'ultima adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dall'inizio delle prove dell'esame finale. Non è possibile ritirarsi separatamente dalle prove 3 e 4.
- 4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
 - a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.

- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata almeno da una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti, che determinano la nota congiuntamente. In casi eccezionali e debitamente motivati, uno dei 2 periti può essere un docente dei corsi di preparazione
- 4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame, dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente. In casi eccezionali e debitamente motivati, uno dei 2 periti può essere un docente dei corsi di preparazione.
- 4.4.4 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.5.2 I parenti, i superiori e i colleghi del candidato, nonché i docenti dei corsi di preparazione recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Prove d'esame

5.1.1 L'esame finale comprende la prove d'esame seguenti e dura:

Prove d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Gestione delle tecniche produzione e dei servizi	scritto	2,5 h	1
2 Tecniche di produzione	scritto	ca 2,5 h*	1
3 Studio aziendale	scritto	consegnato in precedenza	2
4 Colloquio professionale in azienda	orale	ca. 2,5 h*	2

* La durata delle prove 2 e 4 differisce da un indirizzo all'altro in funzione della struttura aziendale. La commissione GQ stabilisce la durata per ogni indirizzo e la comunica ai contestualmente alla convocazione.

5.1.2 Ogni prova d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ stabilisce questa suddivisione.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate sull'esame finale nelle direttive sul regolamento d'esame, conformemente al punto 2.21 lett. a. del regolamento.

5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di prove d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti prove previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle prove d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.2.2 La nota di una prova d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la prova d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della prova d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.2.3 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle singole prove d'esame. Essa è arrotondata ad un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.4.1 L'esame finale è superato se :
- a) i certificati di fine modulo richiesti al punto 3.3.1 c) sono stati acquisiti;
 - b) la nota complessiva è uguale o superiore al 4;
 - c) la media arrotondata a un decimale delle note delle prove 3 e 4 è uguale o superiore al 4.
- 6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole prove d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.5.2 La ripetizione si limita alle prove d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Qualora si debba ripetere la prova 4, deve essere ripetuta anche la prova 3.
- 6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della Direzione SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Titoli

Responsabile di azienda agricola con attestato professionale federale
Responsabile di azienda frutticola con attestato professionale federale
Responsabile di azienda avicola con attestato professionale federale
Responsabile di azienda cantiniera con attestato professionale federale
Responsabile di azienda viticola con attestato professionale federale
Responsabile di azienda orticola con attestato professionale federale

Titel

Betriebsleiter / Betriebsleiterin Landwirtschaft mit eidg. Fachausweis
Betriebsleiter / Betriebsleiterin Obstbau mit eidg. Fachausweis
Betriebsleiter / Betriebsleiterin Geflügelwirtschaft mit eidg. Fachausweis
Betriebsleiter / Betriebsleiterin Weintechnologie mit eidg. Fachausweis
Betriebsleiter / Betriebsleiterin Weinbau mit eidg. Fachausweis
Betriebsleiter / Betriebsleiterin Gemüsebau mit eidg. Fachausweis

Titre

Cheffe / chef d'exploitation agricole avec brevet fédéral

Cheffe / chef d'exploitation arboricole avec brevet fédéral

Cheffe / chef d'exploitation avicole avec brevet fédéral

Cheffe / chef d'exploitation caviste avec brevet fédéral

Cheffe / chef d'exploitation viticole avec brevet fédéral

Cheffe / chef d'exploitation maraîchère avec brevet fédéral

Per la versione inglese si consigliano le seguenti formule:

Title

Farmer with Federal Diploma of Professional Education and Training

Fruit Grower with Federal Diploma of Professional Education and Training

Poultryman with Federal Diploma of Professional Education and Training

Cellar Master with Federal Diploma of Professional Education and Training

Grape Grower with Federal Diploma of Professional Education and Training

Vegetable Grower with Federal Diploma of Professional Education and Training

- 7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.2.1 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.3.2 In prima istanza la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il comitato direttivo dell'oml AgriAliForm fissa su proposta della commissione GQ le indennità versate ai membri della commissione GQ e ai periti.
- 8.2 L'oml AgriAliForm si fa carico delle spese d'esame che non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti regolamenti sono abrogati:

- ♦ regolamento concernente gli esami professionali per frutticoltore, viticoltore e cantiniere del 25 novembre 2003
- ♦ regolamento concernente il rilascio dell'attestato professionale federale di agricoltore/agricoltrice del 1° novembre 2006
- ♦ Reglement über die Berufsprüfung für Obstbauern / Obstbäuerinnen vom 1. Dezember 2003

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.2.1 I candidati che hanno frequentato i moduli secondo il diritto previgente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono ottenere l'attestato professionale secondo le disposizioni dei vecchi regolamenti entro la fine di dicembre 2015.
- 9.2.2 I candidati in possesso di un attestato professionale di diritto previgente che desiderano ottenere il nuovo titolo devono sostenere le prove d'esame 3 e 4 di cui al punto 5.5.1 del presente regolamento. La nota della media delle due prove deve essere pari o superiore a 4.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 2013.

10 EMANAZIONE

Brugg/Lausanne, 13 dicembre 2013

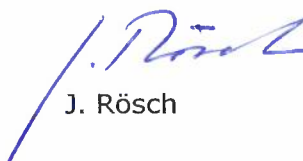
Oml AgriAliForm

Il Presidente



W. Willener

Il Segretario



J. Rösch

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 02.01.2014

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Jean-Pascal Lüthi

Capodivisione Formazione professionale di base e superiore